REGOLAMENTO (CEE) N. 2564/77 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 1977
che modifica il regolamento (CEE) n. 1351/72, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1170/77 ha modificato le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di produttori, soprattutto per quanto riguarda la loro composizione e le lore competenze;

considerando che tali competenze sono state estese; che è quindi opportuno disporre che un'associazione può essere riconosciuta soltanto se il suo statuto procura ai suoi aderenti una conoscenza sufficientemente precisa degli obblighi loro incombenti;

considerando che occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (3), particolarmente per quanto concerne la politica che deve essere seguita dalle associazioni stesse in materia di immissione sul mercato della produzione e di gestione del regime di aiuti alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1351/72 è modificato come segue:

« *Articolo 1*

1. Le norme comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1696/71 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo:

a) in materia di produzione:

aa) disposizioni circa l'impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni,

bb) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali,

cc) disposizioni in merito alla raccolta, all'essiccazione e se del caso, al condizionamento;

b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell'offerta:

aa) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall'associazione,

bb) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite,

cc) disposizioni circa le condizioni di utilizzazione dell'importo dell'aiuto alla produzione, concesso all'associazione in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71, per azioni di stabilizzazione del mercato.

2. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all'ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un'associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.
(3) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13.